



Merano, 6 luglio 2021

Avviso ai fornitori - Fatturazione elettronica

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, **a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica** secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono essere firmate digitalmente e devono necessariamente riportare:

- il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.

Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest'ultimo ove previsto.

Il Codice Univoco Ufficio di questa Amministrazione è il seguente: UFPRJU.

Pertanto si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Si fa inoltre presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge di stabilità 2015 (L. n.190/2014), l'IVA esposta sulle fatture per le cessioni di beni e servizi sarà soggetta al metodo della scissione dei pagamenti, cosiddetto Split Payment.

L'iva sarà pertanto versata direttamente all'erario da questo Istituto e di conseguenza è obbligo dei fornitori indicare sulle fatture emesse dal 01.01.2015 sia la base imponibile che l'iva, con l'annotazione "scissione pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972".

Lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Angela Madera